

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Crediti In Denaro/pecuniari](#) > [Ingiunzione Di Pagamento Europea](#) > Sweden

Ingiunzione di pagamento europea



Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial
matters)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Sì, in Svezia è possibile presentare una richiesta d'ingiunzione di pagamento dinanzi alla Kronofogdemyndigheten (l'Autorità svedese per l'esecuzione). La domanda dev'essere inviata a:

Kronofogdens inläsningscentral, FE 7600, 839 86 Östersund (ingiunzione di pagamento nazionale), oppure

Kronofogden, Europeiskt betalningsföreläggande, Box 50, 971 03 Luleå (ingiunzione di pagamento europea).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'[Agenzia nazionale di recupero dei crediti forzato](#) ("Kronofogdemyndigheten") in svedese, inglese, finlandese, sami del nord, romaní, tornedaliano e yiddish.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Una richiesta d'ingiunzione di pagamento può essere correlata a un'ingiunzione di pagamento finanziario destinata al convenuto. Il debito deve essere scaduto e la mediazione consentita nel caso specifico.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, le domande possono essere esaminate a prescindere dall'importo richiesto.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

No, non è obbligatorio richiedere un'ingiunzione di pagamento. In alternativa, è possibile intentare un'azione legale presso il tingsrätt (tribunale distrettuale).

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

La possibilità di utilizzare il procedimento d'ingiunzione di pagamento presuppone che il convenuto sia residente in Svezia, ma è possibile anche fare richiesta d'ingiunzione di pagamento nei confronti di un convenuto che non risieda in Svezia. Conformemente al cosiddetto regolamento [Bruxelles I](#) (Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), la decisione conseguente a una richiesta d'ingiunzione di pagamento può essere eseguita in altri Stati membri.

1.2 Giudice competente

Le domande devono essere presentate dinanzi all'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten).

1.3 Requisiti di forma

La richiesta d'ingiunzione deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata. Nella richiesta, il ricorrente deve specificare la domanda e i relativi motivi. Devono essere indicati l'ammontare del credito, la data di scadenza e gli interessi richiesti, nonché qualsiasi spesa di cui si chiedi il rimborso. Nella richiesta occorre inoltre indicare le parti.

1.3.1 È obbligatorio l'uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

No. È tuttavia disponibile un modulo [in svedese](#) e [in inglese](#), corredato di istruzioni per la compilazione, sul sito web dell'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten) (<http://www.kronofogden.se>).

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è necessario essere rappresentati da un avvocato per richiedere un'ingiunzione di pagamento. Ognuno può perorare la propria causa e non vi è quindi alcuna necessità di un avvocato o di un rappresentante.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

I motivi devono essere illustrati con la precisione necessaria per consentire al convenuto di capire quale sia l'oggetto della domanda e decidere se opporvisi o meno. Le ragioni esposte devono consentire di desumere obiettivamente l'oggetto della domanda, di modo che si possano stabilire in futuro i limiti dell'efficacia vincolante dell'esito del procedimento.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario fornire prove scritte.

1.4 Rigetto della domanda

La regola generale prevede che il merito della controversia non venga esaminato prima dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento. È tuttavia possibile presumere che la pretesa del richiedente sia infondata o ingiustificata e che la richiesta debba essere considerata come se il convenuto l'avesse contestata.

La domanda può essere respinta se presenta errori o difetti.

1.5 Ricorso

Il sistema svedese non prevede l'esame del merito della causa. Se il credito viene contestato, la richiesta non è rigettata, ma viene trasmessa a un tribunale per un esame ulteriore. Si veda il quesito 1.6 qui di seguito riportato. Non esiste pertanto alcuna decisione di rigetto della domanda che possa formare oggetto di impugnazione.

Nei casi in cui la richiesta viene rigettata in conformità con la descrizione di cui al punto 1.4, è possibile ricorrere in appello contro tale decisione.

1.6 Opposizione

Il termine per l'opposizione è indicato nell'ingiunzione. Tale termine è normalmente di dieci giorni dalla data del provvedimento. L'opposizione deve essere presentata per iscritto.

1.7 Effetti dell'opposizione

Se il convenuto si oppone alla richiesta, il richiedente verrà immediatamente informato e, qualora intenda proseguire l'azione, può chiedere che il caso venga sottoposto al tribunale distrettuale (tingsrätt).

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il convenuto non si oppone nei termini, l'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten)

emetterà una decisione sulla richiesta con la massima tempestività.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Le decisioni dell'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten) sono esecutive e vengono eseguite automaticamente dalla medesima Autorità subito dopo la loro adozione, salvo che il richiedente abbia espressamente chiesto che l'ingiunzione di pagamento non venga eseguita.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Il convenuto può chiedere il riesame del caso entro un mese dalla data della decisione. In questa circostanza, il caso viene sottoposto a un tribunale distrettuale per un'ulteriore azione.

■ Ultimo aggiornamento: 15/01/2026

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.